

CIRCOLARE INFORMATIVA

Asolo, 05/04/2022

Gentile Cliente, si riportano di seguito la principali novità introdotte dai Decreti c.d. “Sostegni Ter”, “Energia” e “Ucraina”.

Contributi commercio al dettaglio

Il Decreto “Sostegni Ter” ha previsto contributi a fondo perduto alle imprese che:

- nel 2019 hanno registrato un ammontare di ricavi non superiore ad € 2.000.000,00;
- nel 2021 hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019.
- svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Il contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2021, una percentuale calcolata come segue:

| RICAVI 2019 | MISURA DEL CONTRIBUTO |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Fino ad € 400.000,00 | 60% |
| Da € 400.000,00 ad € 1.000.000,00 | 50% |
| Da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00 | 40% |

Si comunica che lo Studio sta procedendo per tutti i Clienti al controllo delle condizioni richieste ed al calcolo del contributo eventualmente spettante; sarà predisposta ed inviata, non appena il Ministero fornirà indicazioni operative, l'apposita istanza.

Sostegni ad altre attività

Vengono previste altre misure a sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dalla crisi, con dotazioni economiche individuate come segue:

- € 20.000.000,00 a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- € 40.000.000,00 da destinare ad interventi per le imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
 1. nell'anno 2021, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, la riduzione del fatturato, nella medesima misura, è rapportata al periodo di attività del 2020 decorrente dalla data di costituzione e

- iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2021;
2. hanno registrato, nel periodo d'imposta 2021, un peggioramento del risultato economico d'esercizio in misura pari o superiore alla percentuale che dovrà essere definita dal Ministero delle Finanze con apposito provvedimento;
- € 30.000.000,00 per discoteche e sale da ballo.

In attesa di apposito Decreto attuativo, lo Studio provvederà al controllo delle condizioni richieste ed al calcolo del contributo eventualmente spettante per poi procedere con l'invio delle istanze.

Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio

Viene ulteriormente differito il termine entro il quale potrà essere effettuato il versamento delle rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022. In particolare:

- le rate in scadenza nel 2020, potranno essere versate entro il 30 aprile 2022;
- le rate in scadenza nel 2021, potranno essere versate entro il 31 luglio 2022;
- le rate in scadenza nel 2022, potranno essere versate entro il 30 novembre 2022.

Anche a tali termini si applica il periodo di tolleranza di 5 giorni.

Limiti alle cessioni delle detrazioni

Nel caso in cui il contribuente usufruisca delle **detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili**, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta, **le nuove misure introdotte prevedono la possibilità di effettuare 2 ulteriori cessioni**, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Inoltre, si dispone che i crediti derivanti dall'esercizio delle suddette opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate.

Le medesime regole sono previste per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

Tali norme si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Si precisa che sono considerati nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni sopra esposte.

Credito imposta imprese per acquisto energia e gas naturale

Tra gli interventi approvati si evidenzia l'introduzione di crediti d'imposta a favore delle imprese per le spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. In particolare, viene introdotto:

- **un credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre dell'anno 2022** per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica c.d. "imprese energivore". L'accesso all'agevolazione sarà riconosciuto in caso di aumento del costo per Kwh superiore al 30% nel primo trimestre 2022 rispetto allo stesso trimestre 2019;
- **un credito pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre del 2022** per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, c.d. "imprese gasivore".

Per le imprese energivore e gasivore invece, sono stati rafforzati i crediti d'imposta già introdotti. Nello specifico i valori passano:

- dal 20% al 25% per le imprese energivore;
- dal 15% al 20% per le imprese gasivore.

Come meglio precisato al punto precedente, i crediti sopra individuati sono cedibili una volta solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

Buoni carburante ai dipendenti non imponibili fino ad € 200

Le nuove misure introdotte prevedono che per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di € 200,00 per lavoratore, non concorrano alla formazione del reddito.

Credito d'imposta per IMU del comparto turismo

È riconosciuto un contributo in misura corrispondente al 50% dell'importo versato ai fini IMU, a titolo di seconda rata dell'anno 2021, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che:

- i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2° trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea. Un provvedimento dell'Agenzia Entrate definirà le modalità, i termini di presentazione e il contenuto di una autodichiarazione da rilasciare.

Credito beni strumentali, requisiti da mantenere

Si ricorda ai gentili Clienti che hanno acquistato beni strumentali agevolati con il credito d'imposta (ex super ed iper ammortamento), che **nei periodi d'imposta successivi all'acquisto**, il soggetto beneficiario dell'agevolazione dovrà avere cura di monitorare alcune situazioni relativamente ai beni oggetto di investimento agevolato, come di seguito meglio precisato.

Cessione a titolo oneroso e delocalizzazione all'estero

Qualora un bene strumentale agevolato venga distolto dall'originaria funzione di contribuire alla trasformazione tecnologica e digitale del complesso aziendale in cui è inserito, **scatta il meccanismo di recupero dell'agevolazione**.

Il periodo di osservazione in cui il contribuente deve astenersi dall'alienazione o delocalizzazione del bene è il seguente:

- fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione per beni ordinari;
- fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0.

A titolo esemplificativo, in caso di interconnessione a fine 2020 il bene 4.0 non potrà essere distolto dall'originaria funzione fino al 31.12.2022, mentre in caso di interconnessione a inizio 2021 fino al 31.12.2023.

Interconnessione

Relativamente al requisito di interconnessione, il Mise ha precisato che **"dovrà essere presente, anche nei periodi d'imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso"**.

Ne deriva la necessità che l'impresa beneficiaria dell'agevolazione si preoccupi in particolare di garantire che **il bene 4.0 risulti integrato e interconnesso per tutta la durata dell'agevolazione** ovvero:

- **nel quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello di interconnessione del bene materiale**, oppure **nel triennio decorrente dall'anno successivo a quello di interconnessione in caso di bene immateriale**, in relazione agli investimenti in beni strumentali effettuati dall'1/1/2020 al 31/12/2020, oppure entro il 30/6/2021 a condizione che entro la data del 31/12/2020 risulti accettato l'ordine dal fornitore e siano stati pagati acconti almeno pari al 20% del costo;
- **nel triennio decorrente dall'anno di interconnessione del bene**, in relazione agli investimenti in beni strumentali effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2022, oppure entro il 30/6/2023 a condizione che entro la data del 31/12/2022 risulti accettato l'ordine dal fornitore e siano stati pagati acconti almeno pari al 20% del costo.

Lo Studio è a disposizione per gli approfondimenti necessari.

Cordiali saluti,

Studio Bacchin Berton & Associati